Gara a procedura in economia mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 indetta dall’Istituto di Genetica Molecolare di Pavia – CNR per “Noleggio per 12 mesi di un Citofluorimetro a Flusso con capacità di arricchimento delle cellule (FACS Sorter)”.

Avviso di Informazione N. 1/2013 IGM prot. n. 2271 del 6/9/2013
CIG: S311389B8 – CUP: B11J12003790006
Determina a contrarre prot. 2252 del 5/9/2013

Art. 1 – Premesse

L’Istituto di Genetica Molecolare (IGM) di Pavia, Via Abbiategrasso n. 207 – 27100 Pavia in attuazione del Progetto UE N. 303806 – Marie Curie – “Regulation of pol-eta by phosphorylation, ubiquilation and SUMOylation”, intende procedere ad una gara in economia per il “Noleggio per 12 mesi di un Citofluorimetro a Flusso con capacità di arricchimento delle cellule (FACS Sorter)”. La fornitura è disciplinata dal seguente Capitolo d’Oneri, nel quale si indica con il termine Affidatario la Ditta alla quale sta stata aggiudicata la fornitura; con il termine “Ente Appaltante” l’IGM di Pavia.

Art. 2 – Descrizione e caratteristiche del bene

L’apparecchiatura chiesta a noleggio, pena l’esclusione dalla gara, deve essere nuova e non ricondizionata, e presentare le seguenti caratteristiche: Citofluorimetro a flusso con funzione di cell sorter in grado di processare almeno 90000 eventi al secondo e separare almeno 20000 cellule al secondo in due o più canali. Lo strumento deve essere fornito di almeno due allungamenti laser e almeno quattro rilevatori di fluorescenza. E’ richiesta la presenza di un laser a lunghezza d’onda di 488 nm e la capacità di montarne un secondo in base alle esigenze sperimentali. La sezione ottica dello strumento deve consentire l’eccitazione/determinazione dei marcatori GFP e PI con minima interferenza spettrale. Lo strumento deve inoltre essere dotato di rilevatori per i parametri fisici di Forward e Side Scatter. Il cell sorter deve avere la possibilità di calibrare in maniera automatica la potenza e l’allineamento del laser sulla cuvezzetta di lettura in modo da ottimizzare il rilevamento degli eventi in fluorescence. Lo strumento deve poter calcolare e stabilire automaticamente il corretto drop delay per la formazione delle gocce di separazione e continuare il monitoraggio durante l’esperimento. Il sorter deve possedere capacità automatiche di monitoraggio della qualità di acquisizione e sorting (OC). Lo strumento deve avere la capacità di accensione programmata automatica e spegnimento automatico in modo da aumentare il volume di esperimenti possibili in una giornata. Il sorter deve poter separare le cellule su diversi supporti: in particolare tubi da 5 ml, tubi da 1,5 ml, vetrini da microscopio. Sistema di controllo della temperatura da 4°C a 37°C al fine di ottimizzare la vitalità cellulare durante i processi di separazione. Il sistema deve essere completo di software per la gestione del sorter e l’acquisizione ed elaborazione dei dati. Lo strumento deve avere infine una dimensione massima pari a 80x70x70 (LxAxP).

Art. 3 – Servizi connessi al noleggio compresi nel prezzo

3.1 Consegna installazione, collaudo

L’attività di consegna, installazione, attivazione e collaudo si intende comprensiva di ogni onere e spesa relativi ad imballaggio, trasporto, diritti doganali, facchinaggio, consegna “al piano”, posa in opera, installazione, messa in esercizio, verifica funzionalità, rimozione e asporto dell’imballaggio. La consegna,
3.2 Addestramento utenti

L’Affidatario dovrà prevedere l’organizzazione di un corso di formazione rivolto agli utenti utilizzatori dell’apparecchiatura e riguardante il funzionamento e le applicazioni della stessa.

3.3 Assistenza e manutenzione

L’Affidatario dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento l’apparecchiatura oggetto del noleggio per tutta la durata del contratto. A tal scopo dovrà prevedere una assistenza tecnica del tipo “full-risk” che comprenda tutte le visite di manutenzione preventiva e correttiva necessarie al mantenimento in perfetta efficienza dell’apparecchiatura secondo le norme di sicurezza e funzionalità vigenti. L’affidatario dovrà intervenire entro max 24 ore dalla chiamata di richiesta di intervento tecnico.

3.4 Aggiornamento tecnologico

L’affidatario dovrà provvedere agli aggiornamenti tecnologici intervenuti nell’apparecchiatura fornita.

Art. 4 - Importo del noleggio

L’importo complessivo presunto a base di gara è di euro 110.000,00 (centodicccimila euro/00) escluso IVA, di cui euro 0,00 (zero) per gli oneri della sicurezza. Saranno escluse le offerte economiche con importi uguali o superiori a quelli stabiliti a base d’asta. L’offerta economica dovrà avere validità di 180 giorni decorrenti dal termine ultimo fissato per la presentazione. Il prezzo espresso in euro, deve essere mantenuto fisso e invariato per tutta la durata dell’offerta e deve essere comprensivo di tutte le spese specificate all’art. 3 “Servizi connessi al noleggio compresi nel prezzo”.

Art. 5 – Durata del contratto e facoltà di riscatto

La durata del contratto di noleggio sarà di 12 mesi a decorrere dalla data di consegna dell’apparecchiatura.

Art. 6 - Luogo di installazione

L’apparecchiatura andrà consegnata, installata e resa operativa presso l’Istituto di Genetica Molecolare del CNR sito in Via Abbiategrasso n. 207, 27100 Pavia.

Art. 7 - Osservanza di Leggi, Decreti, Regolamenti

Oltre alla completa ed esatta osservanza della legislazione vigente in tema di forniture ad Enti Pubblici, la Ditta Affidataria è tenuta, fatto salvo quanto già espressamente disciplinato dal presente capitolato, alla esatta osservanza:

- a) del regolamento di contabilità dello Stato approvato R.D. n. 827 del 23/05/1924;
- b) della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché di normativa antimafia”;
- c) del D.P. CNR n. 0025034 del 4.5.2005 pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, “Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR” per quanto applicabile;
d) del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;


f) del Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi del Consiglio Nazionale delle Ricerche pubblicato sulla GURI n. 133 dell’8/6/2013.

La gara è disciplinata, altresì, oltre dalle disposizioni sopra richiamate, dalle norme del Codice Civile per quanto applicabili e da quelle contenute dal “Disciplinare di gara” del quale le ditte concorrenti accettano, sin d’ora, senza riserve o/è eccezioni alcune, il contenuto.

Art. 8 – Osservanza del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche

E’ obbligo dell’Affidatario la scrupolosa osservanza del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 “Testo unico Sicurezza Lavoro” e s.m.i. nell’esecuzione delle prestazioni del presente Capitolato, risultando l’Affidatario responsabile di qualsiasi danno a persone o cose, sia dell’Ente Appaltante che dell’Affidatario stesso, conseguente a negligenze in merito.

Art. 9 – Responsabilità

L’affidatario è responsabile dell’operato del personale da esso dipendente, nonché di tutti i danni a persone e a cose che il medesimo personale dovesse arrecare al CNR, ai suoi dipendenti nonché all’Affidatario medesimo.

L’Ente Appaltante è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della Ditta Affidataria, nell’esecuzione del contratto.

La ditta Affidataria dovrà dimostrare, a richiesta, di osservare tutte le disposizioni in materia di prevenzione e di infortuni sul lavoro, oltre che in materia di assicurazioni infortunistiche, assistenziali e previdenziali.

Art. 10 – Tempi di consegna – Penali per ritardi

La consegna dell’apparecchiatura dovrà avvenire entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni solari dalla data di stipula del contratto di noleggio. Per ogni giorno di ritardo sulla consegna della fornitura, verrà applicata una penale del 2 per mille sull’importo contrattuale. Nei casi di reiterati ritardi l’Ente Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida scritta ad adempiere, e ciò senza che l’Affidatario possa accampare pretese di sorta.

Art. 11 – Garanzia

L’Affidatario, prima della stipula del contratto, dovrà costituire garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, rilasciata sottoforma di fidejussione bancaaria o assicurativa. La suddetta garanzia deve:

- avere la stessa validità fissata per l’offerta economica;
- intendersi automaticamente svincolata alla scadenza fissata;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitoire principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In nessun caso l’Ente Appaltante provvederà alla restituzione del documento in originale relativo alla suddetta cauzione garanzia. Decorso il termine di validità di tale documento senza che sia intervenuta alcuna comunicazione da parte dell’Ente, la garanzia dovrà intendersi comunque svincolata.

Art. 12 – Cessione del contratto e subappalto

La cessione del contratto o/è subappalto ed il conseguente trasferimento a terzi della responsabilità contrattuale, parziale o totale, è espressamente vietata.

Art. 13 – Pagamenti
La Ditta Affidataria dovrà provvedere a fatturare il canone di noleggio come segue:
Entro 30 gg dal collaudo € 31.000,00 (IVA esclusa); il 70% dell’importo rimanente entro sei mesi dalla firma del contratto ed il restante 30% alla scadenza del contratto. La prima fattura potrà essere presentata dopo la data del positivo collaudo dell’apparecchiatura fornita.
I pagamenti del noleggio avverranno a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento delle fatture, previa verifica di regolare esecuzione dei termini contrattuali e successivamente alle verifiche di regolarità contributiva fiscale e previdenziale previste dalla vigente normativa. Le fatture dovranno essere inviate a CNR- Istituto di Genetica Molecolare, Via Abbiategrasso n. 207 27100 Pavia, P.IVA 02118311006 e completate con l’indicazione del CIG e del CUP.

Art. 14—Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta Affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 15—Clausola risolutiva espressa

L’Ente Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15-6 del Codice Civile mediante lettera raccomandata senza necessità di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari nei seguenti casi:
- frode nell’esecuzione del contratto;
- stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
- revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di leggi speciali e generali;
- esecuzione del contratto con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli Infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempiimenti nell’esecuzione della fornitura;
- in caso di cessione del contratto o di subappalto;
- in caso di concordato preventivo, liquidazione coatta o fallimento a carico della ditta Affidataria,

Il contratto dovrà intendersi risolto di diritto secondo quanto disposto dall’art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. qualora la Ditta non utilizzi il conto corrente dedicato come specificato all’art. 14 del capitolo.

Art. 16—Definizione delle controversie

Per qualsiasi controversia le Parti dichiarano competente il Foro di Pavia.

Il Direttore
Dr. Giuseppe Biamonti

IGM - CNR - IGM
Tit. IX.3 CI ACQUISIZIO F.
N. 0002533 02/10/2013